

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-498 del 03/02/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - AZIENDA AGRICOLA CERUTTI SS NEL COMUNE DI BONDENO - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-495 del 31/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 32498/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Stefano e Maria Società Agricola con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Burana, via Ponti Santi n. 219 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di allevamento avicolo, coltivazione cereali e laboratorio per la produzione di gallette con annesso punto vendita, autorizzata con atto A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 08.11.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno ed assunta al P.G. di ARPAE il 14.11.2019 con il n. 175808, presentata al S.U.A.P. di Bondeno (registrata in data 09.11.2019 al prot. n.37476 del Comune di Bondeno) ed integrata in data 12.11.2019, dall'Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Stefano e Maria Società Agricola, nella persona di Cerutti Stefano in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Burana, via Ponti Santi n. 219, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di allevamento avicolo, coltivazione cereali e laboratorio per la produzione di gallette con annesso punto vendita, autorizzata con atto A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali (impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione), autorizzate con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
 - il Regolamento Regionale n. 3 del 15.12.2017 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimenti in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016:

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- realizzazione di un nuovo fabbricato per la produzione e vendita di prodotti agricoli;
- richiesta di un nuovo titolo abilitativo (Nulla Osta Acustico)
- modifica sostanziale dello scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite impianto di subirrigazione;
- variazione della ragione sociale dell'Azienda titolare dell'A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016 da “Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Vito e Stefano” ad “Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Stefano e

Maria Società Agricola”, come dimostrato dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio di Ferrara in data 05.09.2019;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;
- Considerato che nella relazione tecnica allegata alla suddetta istanza si comunica:
 - i capannoni utilizzati per l'attività di allevamento avicolo non generano scarichi di acque reflue;
 - le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature vengono raccolte in vasca a tenuta a svuotamento periodico non generando alcun tipo di scarico;
- Vista la documentazione integrativa dell'Azienda Agricola, trasmessa dal S.U.A.P. di Bondeno con nota datata 23.12.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 197223 del 23.12.2019), contenente tra l'altro la comunicazione che il titolo abilitativo Effluenti di allevamento non è cambiato, poiché non è cambiata l'attività autorizzata con atto n. 2784 del 08.09.2016;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Bondeno datata 20.01.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 8712 del 20.01.2020), con la quale si trasmettono i Pareri del Servizio Ambiente di Bondeno relativi al nulla osta acustico ed allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione, entrambi favorevoli con prescrizioni. Tale nota contiene inoltre il Parere espresso dal Settore Impatto Acustico di ArpaE Ferrara, espresso con nota PG n. 282 del 03.01.2020.
- vista la nota del S.U.A.P. di Bondeno (assunta al P.G. di ArpaE n. 14145 del 29.01.2020), contenente la planimetria generale con indicati entrambi gli scarichi sul suolo (nuovo e di progetto), trasmessa al S.U.A.P. dall'Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Stefano e Maria Società Agricola in data 20.01.2020;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno all'Azienda Agricola Cerutti S.S. di Cerutti Stefano e Maria Società Agricola, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Bondeno, località Burana, via Ponti Santi n. 219, codice fiscale e P.IVA 01583870389 per la modifica dell'attività di allevamento avicolo, coltivazione cereali e laboratorio per la produzione di gallette con annesso punto vendita autorizzata con atto A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Effluenti allevamento</i>	utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – RF ed allegato "B" - RF, che sono rispettivamente uno esistente e l'altro di progetto.
2. Gli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche dovranno essere conformi a quanto riportato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" – RF ed allegato "B" - RF.
3. La localizzazione dell'impianto di depurazione dovrà essere conforme a quanto riportato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" – RF.
4. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella DGR 9 giugno 2003 n. 1053.

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dovrà avvenire nel rispetto della comunicazione e degli eventuali aggiornamenti e modifiche, che andranno inseriti nel portale regionale gestione effluenti, secondo le modalità previste per legge.
2. Lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le **zone vulnerabili**, della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, e dovrà essere effettuato nel rispetto del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n° 3.
3. Lo spandimento del liquame e del letame deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. Devono essere evitati i ruscellamenti o sconfinamenti in altre proprietà.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
3. All'atto dell'avviamento della l'attività produttiva da inserire nel nuovo fabbricato, dovrà essere predisposto il collaudo acustico delle apparecchiature inserite entro il predetto edificio. Questo documento dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale ed a ArpaE Ferrara e dovrà contenere anche la valutazione post-operam prodotta dalla Ditta al Comune di Bondeno in data 30/07/2016.

4. In caso di trasferimento ad altre persone e/o cambio di titolarità dell'unità abitativa posta entro l'area dell'Azienda ed ora utilizzata dai Soci, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immisione nell'unità abitativa

5. L'insediamento che è di nuova costruzione dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14/11/1997.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP di Bondeno, l'A.U.A. n. 2784 del 09.08.2016, adottata da ArpaE SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, alla società HERA S.p.A. ed al Servizio Ambiente del Comune di Bondeno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.